



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv.
[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato
in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

In via preliminare: previa ogni opportuna statuizione in fatto e diritto, accertare l'illegittima formazione del saldo negativo per la [REDACTED] sul rapporto di conto corrente n. 9361 alla data del 31.12.2007 e pari ad € - 2.432,60 per tutti i motivi e le causali esposte e, per l'effetto, dichiarare che alla data del 01.01.2008 il saldo del conto corrente è pari a zero, importo quest'ultimo che dovrà essere considerato quale saldo iniziale per il ricalcolo del conto corrente de quo;

In via principale: previa ogni opportuna statuizione in fatto e in diritto, **accertare e dichiarare** (i) la nullità parziale, ex art. 1419 c.c., delle clausole contrattuali del contratto di apertura di conto corrente n. 9361, ovvero dei contratti di apertura di credito, inerenti ai tassi d'interesse ultralegali, per violazione dell'art. 117, quarto comma, TUB, o in subordine 1284, comma terzo, c.c., ovvero inerenti alle altre condizioni economiche per violazione degli artt. 1283, 1346, 1815 c.c., 644 c.p., della L. n. 108/1996, 120 TUB, nonché dell'art. 2-bis della L. 2/2009, (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di usura, applicazione di tassi di interesse ultralegali, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto o commissioni ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e, per l'effetto, ferma l'applicazione del saldo zero, **condannare** la Banca convenuta a corrispondere all'attrice, l'importo di € **46.533,18** (di cui € 2.432,60 per il c.d. "saldo zero", € 194,11 a titolo di interessi usurari, € 31.851,15 a titolo di interessi ultralegali, € 357,22 a titolo di anatocismo ed antergazione e postergazione delle valute, € 9.959,35 a titolo di commissioni ed € 1.738,75 a titolo di spese), così come accertato nella Consulenza Tecnica di Parte), ovvero nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

□ **In via subordinata:** nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere accertata la nullità parziale, **accertare e dichiarare** con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa (i) l'inefficacia delle modifiche unilaterali, sfavorevoli per l'attrice delle condizioni economiche apportate unilateralmente dalla convenuta nonché l'errata applicazione in concreto delle condizioni economiche pattuite sul conto corrente in oggetto di controversia, per violazione degli artt. 118 TUB, 1283, 1346, 1815 c.c., 120 TUB, 644 c.p., della L. n. 108/1996 e dell'art. 2-bis della L. 2/2009 (ii) l'illegittimità e la nullità delle pratiche di modifica unilaterale sfavorevole delle condizioni economiche, usura, anatocismo, antergazione e postergazione delle valute, applicazione di commissioni di massimo scoperto ed altre commissioni anche ad esse assimilabili, spese e indebito arricchimento, e per l'effetto, ferma l'applicazione del saldo zero, **condannare**, la Banca convenuta a corrispondere all'attrice, l'importo di € **8.698,76** (di cui € 2.432,60 per il c.d. "saldo zero", € 6.266,16 a titolo di ius variandi), così come accertato nella Consulenza Tecnica di Parte), ovvero nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

□ **In ogni caso:** (i) **accertare** che la **Banca convenuta** ha applicato all'attrice sul rapporto di conto corrente interessi usurari e **dichiarare** non dovuto con riferimento a detto rapporto alcun interesse ex art. 1815, comma secondo, cod. civ. con decorrenza dalla data di apertura del rapporto; (ii) **condannare**, infine, la medesima Banca al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni che alla

stessa sono derivati per non aver potuto disporre di maggiori risorse finanziarie, ovvero danni da liquidarsi in via equitativa dall'Ill. Tribunale adito nella misura di € 10.000,00 e/o nella diversa misura, maggiore o minore, da quantificarsi in corso di causa anche sulla base di apposita consulenza legale, oltre interessi legali, vittoria di competenze integrali, spese, e rimborso del contributo unificato.

Per parte convenuta

Si chiede che questo Ill.mo Tribunale

-disattese tutte le domande, deduzioni ed eccezioni avversarie e, specificatamente, le istanze istruttorie, dichiari prescritte le domande attoree e, in ogni caso, le respinga siccome infondate in fatto e diritto.

Con il favore delle spese.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la ██████████ conveniva in giudizio ██████████ riferendo di avere intrattenuto presso la banca ██████████, poi incorporata da ██████████, il rapporto di conto corrente n. 9361, estintosi in data 27.5.2015; di avere formulato richiesta in data 5.11.2018 ex art. 119 TUB; di avere fatto effettuare una perizia tecnica da cui sarebbe emerso un illegittimo operare della banca in relazione al conto in oggetto. Affermava, in particolare, l'avvenuto superamento dei tassi soglia per l'usura, la mancata o errata indicazione del TAEG, l'indebita applicazione di anatocismo nonché la postergazione delle valute, la non corretta pattuizione della commissione di massimo scoperto e delle altre spese, l'assenza di valida pattuizione delle clausole relative agli interessi. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi le illegittimità denunciate e condannarsi la banca alla restituzione dell'indebito.

Si costituiva la banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande proposte e formulando eccezione di prescrizione.

Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta si osserva che, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta*

ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. 2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).

E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. "saldo banca", ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno, anche di recente, fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858, Cass. 16.3.2023 n. 7721), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale.

Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido (pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze, i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso.

I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione "copre" anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.

Due considerazioni depongono, inoltre, per l'utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito.

La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell'estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l'errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.

La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è “scoperto”, il prelievo di contanti, l’esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono *prima facie* impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d’assembi senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assembi e alle interdizioni e incapacità previste dall’art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all’operazione, malgrado l’assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.

La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l’illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto “scoperto” lo “scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità”, anziché di ridurre puramente e semplicemente l’esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.

In definitiva, il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo: non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “*all’esito della declaratoria di nullità*”, poiché “*la disponibilità*” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito. Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell’intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l’abbia perduta al tempo stesso del versamento.

Tale orientamento è stato seguito dalla stessa Corte d’Appello di Torino che con la sentenza 11.10.2022 n. 1192 ha stabilito che “l’imprescrittibilità dell’azione di nullità, giustificante il rilievo dell’assenza di idonea pattuizione delle condizioni applicate al conto corrente ben oltre il decennio dalla conclusione del contratto relativo, si va ad intersecare con la pacifica prescittibilità decennale dell’azione di ripetizione, con la conseguenza che è inutile il ricalcolo per importi che non è possibile legittimamente ripetere; diversamente ragionando si andrebbe a ricostruire l’andamento del conto non quale è stato, ma quale avrebbe dovuto essere, limitando l’operatività della prescrizione non a quanto effettivamente pagato in più (ovverosia, a quanto legittimamente e materialmente ripetibile), ma a quanto avrebbe dovuto essere pagato, sulla base di un ricalcolo che eliderebbe in concreto, inammissibilmente, l’operatività della prescrizione già maturata per la differenza tra il versato e l’effettivamente dovuto”.

In conclusione, quindi, deve essere confermato l’orientamento già espresso da questo giudice per cui il

saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.

In merito alla denunciata usura si rileva che il CTU si è attenuto ai criteri indicati nel quesito conformemente a quanto previsto dalla pronuncia delle Sezioni Unite 20.6.2018 n. 16303. In base a tali criteri il CTU ha potuto verificare che non si è evidenziata l'applicazione del Teg superiore al tasso soglia in nessuno dei 62 trimestri analizzati e, per quanto attiene il Teg relativo alla commissione di massimo scoperto non si è evidenziata l'applicazione del Teg superiore al tasso soglia in nessuno dei 36 semestri.

Per quanto poi attiene ancora la denunciata errata indicazione del Taeg si rileva che la stessa Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. 9.12.2021 n. 39169).

Nessuna conseguenza, pertanto, può derivare nel caso di specie dall'eventuale omessa od errata indicazione del Taeg.

In merito all'anatocismo, la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (*ex multis* Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).

Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:

- a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c
- b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale
- c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000

L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR. Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.

Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000 e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.

Secondo la tesi prevalente invece:

a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo

b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)

In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.

Con la legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 629, L. 27/12/2013 n. 147), viene, poi, modificato l'art. 120, secondo comma, TUB nei seguenti termini:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.»

Tale divieto, pur in assenza della delibera C.I.R.C. attuativa, deve ritenersi immediatamente precettivo per plurimi motivi.

In primo luogo, come argomentato dalla giurisprudenza di merito maggioritaria (così Trib. Milano 9.7.2015, Trib. Milano 3.4.2015, Trib. Roma 20.10.2015), la norma regolamentare deve dare attuazione alla norma primaria e non può stravolgerla, pertanto la mancanza della delibera C.I.C.R. comporta unicamente che gli intermediari siano liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile per garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.

In secondo luogo, la modifica normativa attuata nel 2014 non subordina la sua entrata in vigore all'adozione del decreto da parte del C.I.R.C..

Dal punto di vista sistematico, inoltre, l'abrogazione della norma primaria è sufficiente a far cadere la norma secondaria (ovvero la delibera C.I.R.C. 9 febbraio 2000), ormai priva di un fondamento di legittimità.

Non esiste infine, fuori dal previsto decreto C.I.R.C., alcuna norma completa e eseguibile che consenta la produzione di interessi su interessi fuori dai limiti ex art. 1283 c.c. nelle operazioni bancarie.

Il legislatore ha reintrodotto l'anatocismo su accordo preventivo delle parti con l'art. 17-bis c. 1 del D.L. n. 18/2016 (conv. con modificazioni dalla L. n. 49/2016). A partire dall'entrata in vigore di tale ultima modifica pertanto non esiste un divieto di anatocismo per gli interessi attivi e gli interessi passivi scaduti possono produrre altri interessi, ma solo in presenza di un'autorizzazione scritta, anche preventiva, del cliente; in assenza della stessa non si procede ad anatocismo anche dopo il 15.4.2016.

In conformità ai principi sopra enunciati, pertanto, il CTU ha provveduto ad eliminare la capitalizzazione dal 1 gennaio 2014 al 27 maggio 2015 per un importo di € 3.494,99.

Per il resto il consulente ha verificato che i tassi di interesse applicati sono stati previsti espressamente con il contratto del 7 marzo 2008, provvedendo, pertanto, a calcolare gli interessi ex art.117 TUB fino a tale data, trattandosi, peraltro di periodo coperto da prescrizione. Per quanto poi attiene la CMS è stato verificato che per la stessa, pattuita nel 1994, non erano stati previsti i criteri di determinazione, per cui correttamente il CTU ha provveduto alla sua espunzione, mentre la commissione di messa a disposizione fondi è risultata regolarmente pattuita dal maggio 2009. Le altre spese sono risultate regolarmente disciplinate nel contratto del 7 marzo 2008 per cui nulla è stato espunto.

Risultando tutte le altre voci prescritte, sulla base di quanto sopra, la banca convenuta deve essere, pertanto, condannata alla restituzione dell'importo di € 3.494,99, oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna [REDACTED] a restituire alla [REDACTED] l'importo di € 3.494,99, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €

2552,00 (di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva, € 851,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Torino, 6 luglio 2023

Il Giudice
dott. Alberto La Manna